



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

Responsabile di settore: CASELLI RENATA LAURA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4570 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20669 - Data adozione: 21/12/2018

Oggetto: autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica, ubicato nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo, in località Croce di Sant'Egidio - società Renzino srl

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/12/2018

Numero interno di proposta: 2018AD023191

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui, rispettivamente, alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di energia e, in particolare:

- il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare quanto disposto dall'articolo 12;
- la legge regionale 24/02/2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quanto disposto dall'articolo 13;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, con il quale sono state emanate le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;

Richiamata la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee e, in particolare, il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e, in particolare:

- la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e i relativi decreti attuativi, la legge regionale 01/12/1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, il decreto legislativo 19/08/2005, n.194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, il decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, e il decreto legislativo 17/02/2017, n. 42, recanti, rispettivamente, disposizioni per la semplificazione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico;
- la legge regionale 31/05/2006, n. 20, recante “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”, nonché il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 08/09/2008, n. 46/R, e le successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11/02/2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;
- la legge regionale 12/02/2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Richiamati:

- la legge regionale 10/11/2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
- il decreto legislativo 22/01/2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ;

Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze e, in particolare:

- la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la legge regionale 03/03/2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla legge regionali n. 22/2015, alla legge regionali n. 70/2015, alla legge regionale n. 82/2015 e alla legge regionali n. 68/2011”;
- la delibera di Giunta regionale Toscana 15/12/2015, n. 1227 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista l'istanza, acquisita al protocollo regionale al n. 216103 del 25/05/2016, presentata dalla società En.Tec. srl, codice fiscale e partita iva 01872510514, con sede legale in Arezzo, in via Margaritone n. 9, per l'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da un unico aerogeneratore, della potenza di 900,00 kW, e dalle relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi in località Croce di Sant'Egidio, nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo;

Ricordato che, al momento della presentazione della predetta istanza, la struttura regionale competente in materia era il settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della direzione Ambiente e energia, ma che, in data 13/06/2017, con decreto n. 8172, le autorizzazioni uniche energetiche sono state ricondotte, con decorrenza dal 19/06/2017, al settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della medesima direzione;

Dato atto, altresì, che, al momento della presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento era Andrea Rafanelli, dirigente del predetto settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, e che non sussisteva, nei suoi confronti, conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990;

Considerato che, attualmente, alla luce delle modifiche organizzative intervenute e sopra richiamate, il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale è Renata Laura Caselli, dirigente del settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, e che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990;

Dato atto, inoltre, che, alla presente procedura, essendo stata avviata precedentemente al 28/07/2016, non si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 127 del 30/06/2016 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Dato atto che il procedimento si è svolto nell'ambito del seguente iter:

- con nota protocollo n. 296105 del 19/07/2016, la Regione Toscana, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha comunicato alla società proponente l'avvio del procedimento, convocando contestualmente la conferenza dei servizi, invitando gli enti e i soggetti competenti sottoelencati:
 - Comune di Cortona;
 - Provincia di Arezzo;
 - Arpat – dipartimento di Arezzo;
 - Azienda Usl Toscana Sud est;
 - Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana;

Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;

Soprintendenza Archeologia della Toscana;

Ministero dello Sviluppo Economico - ispettorato territoriale per la Toscana;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ufficio delle dogane di Arezzo;

Ministero della Difesa – Aeronautica militare;

Ministero della Difesa – Marina militare;

Ministero della Difesa – Esercito italiano;

Enac;

Enav spa;

Enel Distribuzione spa;

- nel procedimento sono stati inoltre coinvolti, per quanto di competenza, i settori regionali Genio civile Valdarno superiore, della direzione Difesa del suolo e protezione civile, e il settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare, della direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- ai sensi della legge regionale n. 40/2009, l'avviso dell'avvio del procedimento in oggetto e della convocazione della conferenza dei servizi è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, nella pagina web dedicata alle conferenze dei servizi in materia di energia;
- la prima seduta della conferenza dei servizi si è conclusa con la richiesta di integrazioni documentali, sia da parte della Regione che degli altri enti interessati, e con la conseguente sospensione dei tempi del procedimento per dare modo alla società proponente di produrre la documentazione richiesta;
- a seguito dell'invio, da parte della proponente, della documentazione integrativa richiesta sono stati riaperti i tempi del procedimento e dei lavori della conferenza dei servizi;
- la conferenza dei servizi, preso atto del parere della Soprintendenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto l'intervento rientra nelle aree contermini ad aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del paragrafo 14.9, lett.c) del decreto ministeriale 10/09/2010, che contiene una prescrizione ritenuta tecnicamente inattuabile dalla proponente, ha deciso di rimettere l'istanza alle determinazioni del Consiglio dei Ministri, ricorrendo a quanto previsto dall'articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990, così come formulato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 127/2016;
- la predetta procedura si è conclusa con il pronunciamento da parte del Consiglio dei Ministri, il quale, con delibera del 22/12/2017, acquisita al protocollo regionale al n. 19356 del 15/01/2018, consente la prosecuzione del procedimento in oggetto, volto alla realizzazione dell'impianto eolico, e stabilisce che *"...dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica, da riferirsi ad area contermini, ... e dall'altro, nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza economica dell'opera in argomento..."*, sia da considerare *"... prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dagli enti coinvolti nella conferenza dei servizi."*;
- con nota protocollo n. 47141 del 29/01/2018, la Regione ha quindi provveduto a trasmettere la predetta decisione a tutti gli enti partecipanti alla conferenza dei servizi, e alla proponente richiedendo a quest'ultima la documentazione progettuale aggiornata e conforme a quanto approvato in sede di conferenza dei servizi, nonché gli atti comprovanti la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento;
- la società proponente En.Tec.srl, con nota in data 05/11/2018, acquisita al protocollo regionale al n. 514033 del 09/11/2018, ha completato la consegna di quanto richiesto e, contestualmente, ha richiesto il subentro nella titolarità dell'istanza da parte della società Renzino srl, con sede in Arezzo, in via Margaritone n. 9, avente codice fiscale e partita iva 02059770517;
- in relazione a quanto richiesto con la predetta nota, è stato, altresì, prodotto l'atto pubblico notarile, stipulato in data 24/10/2018, ai rogiti del notaio in Arezzo Francesco Cirianni, repertorio n. 27.697, raccolta n. 18.473, registrato in Arezzo il 31/10/2018, al n. 11072 – serie 1T, che dimostra la disponibilità dell'area da parte della società Renzino srl;

Visti i pareri definitivi acquisiti nel corso del procedimento, ed efficaci ai fini della presente

autorizzazione, alla luce della citata pronuncia del Consiglio dei Ministri e di seguito riportati:

- Comune di Cortona: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 447649 del 07/11/2016) con le seguenti condizioni: - ai fini del vincolo idrogeologico, l'autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 938/2016;
- Arpat Area Vasta Sud: *parere positivo* (protocollo della regionale n. 329347 del 12/08/2016) alle seguenti condizioni:- deve essere effettuato il monitoraggio dell'impatto dell'impianto eolico ai recettori individuati secondo quanto previsto dai documenti specifici: linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici - Ispra, documento n. 103/2013; norma Uni/ts 11143-7/2013: metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - parte 7: rumore degli aerogeneratori; - nel caso in cui il recettore R1 sia di nuovo utilizzato come civile abitazione, dovrà essere approfondito il monitoraggio al fine di verificare la necessità o meno di applicare una riduzione di potenza nel relativo settore (si demanda al Comune di Cortona di segnalare tale richiesta alla società proponente, in caso di ricevimento di domanda di ristrutturazione del rudere). A seguito del monitoraggio, dovrà essere redatta un'apposita valutazione di impatto acustico da inviare all'organo di controllo, al fine di verificare o meno la necessità della riduzione di potenza dell'aerogeneratore; - preliminarmente all'avvio dei cantieri (campo base e area del parco eolico), dovrà essere presentata al Comune di Cortona, come indicato nel progetto, la valutazione di impatto acustico del cantiere, con particolare riferimento sia al transito dei mezzi che all'utilizzo dell'elicottero per il trasporto dei componenti dell'aerogeneratore, contenente anche gli eventuali interventi di mitigazione previsti al fine di contenere il rumore; - nel caso in cui venga installato un aerogeneratore diverso da quello indicato nel presente progetto, dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico in variante a quanto autorizzato. Una volta realizzato il parco, la zonizzazione acustica dell'area del parco non è più compatibile con l'attività che vi viene svolta; pertanto, secondo le indicazioni della Regione Toscana (regolamento 2R/2014, allegato 1, parte 3 - punto 1), tale area dovrà essere inserita dal Comune almeno in una IV classe; - per la realizzazione dei nuovi elettrodotti interrati a MT e BT di collegamento, sia all'interno del parco che con le reti Enel esistenti, deve essere mantenuta la profondità di posa dichiarata (di almeno 1.5 metri per i cavi MT) e devono essere utilizzati cavi precordati come indicato nel progetto; - alla base della torre dell'aerogeneratore e alle pareti della cabina di consegna deve essere apposta, come previsto nel progetto, opportuna cartellonistica di avvertimento della presenza di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza; - le attività divulgative a permanenza prolungata dovranno essere organizzate in modo che non siano svolte intorno alla base della torre e alla cabina di consegna, entro una distanza di 2.5 metri dalle stesse;
- Ministero della Difesa - Esercito italiano: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 336729 del 23/08/2016);
- Ministero della Difesa - Marina militare: *nulla osta* (protocollo regionale n. 363160 del 13/09/2016);
- Ministero della Difesa - Aeronautica militare: *nulla osta* (protocollo regionale n. 429807 del 25/10/2016);
- Ministero dello Sviluppo economico-Ispettorato territoriale per la Toscana: *nulla osta* (protocollo Regione Toscana n. 152196 del 20/04/2016), con l'indicazione di effettuare le dovute comunicazioni di inizio, fine lavori e di conformità;

Visto, altresì, il contributo pervenuto, con nota protocollo n. 444759 del 04/11/2016, da parte del settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, con il quale si ricorda la necessità di acquisire l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del regio decreto n. 523/1904 in caso di interventi interferenti con il reticolo idrografico di cui all'art. 22 della legge regionale n. 79/2012;

Dato atto, infine, che, unitamente agli elaborati progettuali, la società proponente, a seguito della verifica preliminare condotta, ha presentato un documento (Allegato 16), acquisito al protocollo regionale al n. 421577 del 19/10/2016, dove si dichiara che l'intervento proposto non costituisce ostacolo e/o pericolo per la navigazione aerea e non è soggetto a valutazione di compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Enac;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Ritenuto, pertanto, alla luce dei pareri acquisiti e sopra riportati, nonché in forza del pronunciamento del Consiglio dei Ministri con la richiamata deliberazione in data 22/12/2017, di rilasciare l'autorizzazione unica alla realizzazione delle opere in argomento;

DECRETA

1. di approvare il progetto e di rilasciare alla società Renzino srl, con sede legale in Arezzo, via Margaritone n. 9, codice fiscale e partita Iva 02059770517, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica, costituito da un solo aerogeneratore, della potenza nominale di 900,00 kW, comprensivo delle opere e infrastrutture connesse, ubicato nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo, in località Croce di Sant'Egidio;
2. di dare atto che il predetto progetto è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti del settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della direzione Ambiente ed Energia, della Regione Toscana:
 - all. 01 - relazione introduttiva;
 - all. 02 - quadro di riferimento programmatico;
 - all. 03 - quadro di riferimento progettuale: relazione descrittiva;
 - all. 04 - quadro di riferimento progettuale: relazione tecnica;
 - all. 05 - quadro di riferimento paesistico – ambientale;
 - all. 05bis - relazione beni culturali aree contermini;
 - all. 05ter - regimazione acque meteoriche;
 - all. 06 - relazione geologica;
 - all. 07 - relazione strutturale delle fondazioni;
 - all. 08 - relazione impatto acustico;
 - all. 09 - relazione producibilità impianto;
 - all. 10 - trasporto aereo;
 - all. 12 - preventivo allacciamento alla rete elettrica;
 - all. 13 - piano di dismissione;
 - all. 14 - stima costi dismissione impianto;
 - all. 15 - estratti di mappa catastali;
 - all. 17 - rendering fotografico;
 - all. 18 - relazione motivazioni, finalità alternative di localizzazione e intervento;
 - all. 19 - specifiche tecniche pala;
 - all. 25 - relazione di impatto elettromagnetico;
 - all. 26 - visure catastali;
 - tav. 01EO: planimetria inquadramento territoriale;
 - tav. 02EO: estratto di mappa catastale;
 - tav. 03EO: planimetria generale intervento stato attuale - documentazione fotografica;
 - tav. 04EO: sezioni ambientali stato attuale;
 - tav. 05EO - revisione 1: planimetria generale stato modificato - inserimento su foto aerea;
 - tav. 06EO - revisione 1: sezioni ambientali stato modificato;
 - tav. 07EO: particolari costruttivi aerogeneratore;
 - tav. 08EO - revisione 1: percorso accesso aerogeneratore - sezioni trasversali - profilo longitudinale;

- tav. 09EO - revisione 1: dettagli strada di accesso e piazzola - schema intercettazione acque meteoriche;
 - tav. 10EO - revisione 1: layout di cantiere;
 - tav. 11EO - revisione 1: verifica distanze centri abitati, unità abitative e ribaltamento aerogeneratore;
 - tav.12EO: individuazione beni artistici culturali in un raggio pari a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore;
 - tav. 13EO - revisione 1: verifica vincolo paesaggistico;
 - tav. E01EO- bis - revisione 1: planimetria soluzione tecnica di allacciamento - aggiornamento 07/2015;
 - tav. E02EO- revisione 1: particolari cabina elettrica – forometrie, prospetti e sezioni;
 - **tav. E03EO- schema elettrico unifilare;**
3. di confermare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. di stabilire che l'opera deve essere realizzata in conformità con il progetto definitivo, costituito dagli elaborati tecnici elencati al punto 2, nel rispetto delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nei pareri e nei contributi acquisiti nell'ambito del procedimento e richiamati in premessa,
 5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la presente autorizzazione da luogo al titolo abilitante a costruire ed esercire l'impianto e le opere connesse, in conformità al progetto definitivo sopra descritto; gli estremi del titolo edilizio abilitante corrispondono al numero e alla data di adozione della presente autorizzazione unica;
 6. di ricordare che gli obblighi previsti dal titolo abilitante di cui al punto precedente, di comunicazione di inizio e fine lavori, di deposito di dichiarazioni di conformità, di certificazioni di collaudo, di deposito di progetti di eventuali modifiche di variante o in corso d'opera, sussistono, oltre che per gli enti specificatamente interessati, anche nei confronti dell'autorità competente al rilascio del titolo;
 7. di stabilire, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, della legge regionale n. 65/2014, che i lavori di realizzazione dell'impianto devono iniziare entro un anno dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del competente settore regionale e devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi e che tale data deve essere comunicata anticipatamente alla Regione Toscana, al comune interessato, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e al Ministero dello Sviluppo economico - ispettorato per la Toscana. La data di fine lavori deve essere comunicata ai predetti soggetti non oltre quindici giorni dal loro termine;
 8. di ricordare che prima dell'inizio dei lavori deve essere adempiuto a quanto previsto dal titolo VI, capo V della legge regionale n. 65/2014;
 9. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10/09/2010, prima dell'inizio dei lavori deve essere stipulata idonea garanzia finanziaria, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, a copertura dell'importo dei lavori di dismissione e smantellamento delle opere, di smaltimento dei materiali e di ripristino dello stato originario dei luoghi dell'impianto autorizzato, ai quali il soggetto titolare della presente autorizzazione unica è obbligato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003; la garanzia finanziaria, costituita a favore della Regione Toscana, come da schema di atto d'obbligo allegato al progetto, per un importo di € 50.946,30, oltre ad Iva e ad ogni altro onere, corrisponde all'importo del intero costo stimato delle opere per la dismissione dell'impianto e per il ripristino e il recupero ambientale dei luoghi, come da piano di dismissione e stima dei costi, documenti anch'essi allegati al progetto, e deve mantenersi attiva per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto predetto, sino alla sua eventuale totale dismissione;
 10. di stabilire che deve essere nominata la direzione dei lavori, che sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato e dell'esecuzione delle stesse rispetto alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione deve essere trasmessa da parte della ditta unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori. In fase

- di realizzazione devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia;
11. di obbligare la società Renzino srl e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire a rispettare quanto stabilito nel presente atto e a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere oggetto del presente provvedimento, nonché a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e a realizzare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture ad esso indispensabili secondo il progetto definitivo approvato dalla Regione, progetto che deve essere sempre esibito su richiesta degli enti preposti al controllo;
 12. di ricordare che la società Renzino srl è tenuta al rispetto degli obblighi nei confronti degli esercenti le attività di vigilanza, previsti dall'articolo 18 della legge regionale n. 39/2005; in particolare, per quanto riguarda il collaudo, la società è altresì obbligata a inviare copia del relativo verbale alla Regione Toscana e al comune di competenza;
 13. di condizionare l'esecuzione delle opere in progetto alle prescrizioni elencate in premessa, che qui si intendono interamente riportate, dando atto che la società Renzino srl viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni arrecati, comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Regione Toscana da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, e resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale, per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;
 14. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito al punto 15.5 della parte III al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010, resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle autorizzazioni settoriali recepite nella presente autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalle rispettive normative di settore;
 15. di stabilire che il soggetto esercente l'impianto deve comunicare, al settore della Regione Toscana, competente al rilascio della presente autorizzazione, l'avvenuto allaccio dell'impianto alla rete di e-distribuzione spa, nel punto di connessione indicato negli elaborati progettuali, entro sette giorni dall'avvenuta connessione;
 16. di condizionare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alla presentazione della denuncia di officina elettrica presso l'Agenzia delle Dogane, prima della messa in esercizio dell'impianto, nonché al rispetto della normativa in materia fiscale, ai cui fini l'Agenzia medesima potrà imporre l'installazione dei necessari contatori fiscali, anche in numero diverso di quello richiesto dalla società acquirente dell'energia prodotta;
 17. di condizionare l'autorizzazione all'esercizio all'allacciamento al punto di immissione in rete indicato da e-distribuzione spa, specificando che la Regione Toscana non è responsabile dell'eventuale mancato ottenimento dello stesso e che, dunque, la proponente non può rivendicare alcunché nei confronti dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per mancate ulteriori autorizzazioni e/o provvedimenti da parte di soggetti terzi, estranei al procedimento relativo all'autorizzazione unica, così come previsto dal decreto legislativo n. 387/2003;
 18. copia del presente provvedimento è trasmessa a tutti gli Enti o Amministrazioni che sono stati chiamati a esprimere, per l'intervento in oggetto, i relativi pareri, nulla osta o atti di assenso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE